SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 marzo 2018

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2018.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova. (18A02118) . . . *Pag.* 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2018.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno. (18A02119) . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 marzo 2018.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2018. (18A02178) . . . *Pag.* 2

DECRETO 16 marzo 2018.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2018. (18A02226) . . . *Pag.* 2
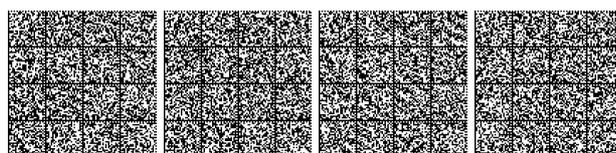
DECRETO 16 marzo 2018.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2018. (18A02227). . . . . *Pag.* 3

DECRETO 16 marzo 2018.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2018. (18A02228) . . . . *Pag.* 3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 marzo 2018.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà da conservazione di specie agrarie. (18A02017) . . . . *Pag.* 4

DECRETO 5 marzo 2018.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza e della zona di origine di una varietà da conservazione di frumento duro. (18A02018) *Pag.* 6

DECRETO 5 marzo 2018.

Riconoscimento del Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Siciliano». (18A02091) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 14 marzo 2018.

Modifica dell'Allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, recante: «Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154». (18A02125) . . . . *Pag.* 10

DECRETO 16 marzo 2018.

Modifiche al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. (18A02092) . . . . *Pag.* 10

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Easy Coop società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (18A02096). *Pag.* 15

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bonfedi società cooperativa montaggi in liquidazione», in Rivoli e nomina del commissario liquidatore. (18A02097) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.C. Service società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (18A02098) . . . . *Pag.* 16

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Multiservizi Produzione Lavoro», in Ospedaletti e nomina del commissario liquidatore. (18A02101) . . . . *Pag.* 17

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di Consumo fra i Dipendenti dell'Ospedale San Paolo - società cooperativa in liquidazione», in Savona e nomina del commissario liquidatore. (18A02102) . . . . *Pag.* 17

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Albatros società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A02095). . . . . . *Pag.* 18

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Mondo Pulito», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A02099). *Pag.* 19

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Shipping Soc. Coop.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A02100). . . . . *Pag.* 20

DECRETO 16 marzo 2018.

Revoca del Consiglio di amministrazione della «Lucerna - società cooperativa edilizia», in Monza e nomina del commissario governativo. (18A02103) . . . . *Pag.* 21
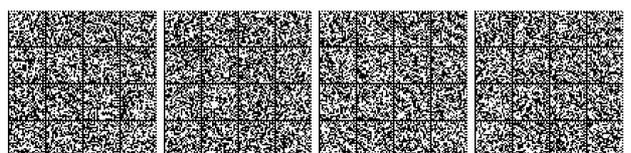
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 9 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 373/2018). (18A02019) . . . *Pag.* 22

DETERMINA 9 marzo 2018.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Pregabalin Accord», rimborsate dal servizio sanitario nazionale. (Determina n. 376/2018). (18A02021) . . . . *Pag.* 24

DETERMINA 9 marzo 2018.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Descovy», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 379/2018). (18A02083) . . . . *Pag.* 25

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sanitario nazionale 2017. Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 121/2017). (18A02124) . . . . *Pag.* 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anagrelide Accord» (18A02020) . . . . *Pag.* 29

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Aristo» (18A02082) . . . . *Pag.* 30

Progetto strategico Interceptor. Bando per la selezione di Centri per i Disturbi Cognitivi e per la Demenza (CDCD) e finanziamento, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera g) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (18A02201) . . . . *Pag.* 31

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «BRIOCHE VENDÉENNE» (18A02090). . *Pag.* 31

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Italia Senior - Società Cooperativa Sociale», in Trieste e nomina del commissario liquidatore. (18A02138) *Pag.* 31

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Nuova Alfa Trasporti Traslochi Facchinaggio», in Trieste e nomina del commissario liquidatore. (18A02139) . . . . *Pag.* 31

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Consortile Nord Express Courier - Società Cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore. (18A02140). . . . . *Pag.* 31

Liquidazione coatta amministrativa della «Metalzeta - Società Cooperativa», in Cordenons e nomina del commissario liquidatore. (18A02141) . . *Pag.* 31

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa, recante: «Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato «Ex Deposito Munizioni di Poscolle », sito nel Comune di Tarvisio.». *(18A02293)* . . . . *Pag.* . .32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13/L

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2018, n. **25.**

Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. (18G00050)
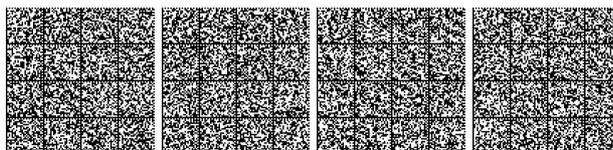
DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2018.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 MARZO 2018

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 ottobre 2017, n. 485 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova»;

Vista la nota del 12 marzo 2018 del Presidente della Regione Liguria con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 14 marzo 2018, prot. n. CG/0015474;

Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

18A02118

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2018.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 MARZO 2018

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 settembre 2017, n. 482 e del 29 novembre 2017, n. 491 recanti: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno»;

Vista la nota del 30 gennaio 2018 del Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 13 marzo 2018, prot. n. CG/0015010;

Considerato che occorre portare a compimento gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

18A02119

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2018.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2018.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 37 della predetta legge nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2018 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

18A02178

DECRETO 16 marzo 2018.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2018.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;
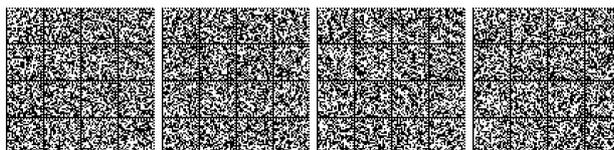
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2018 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2018;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2018 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

18A02226

DECRETO 16 marzo 2018.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2018.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2018 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

18A02227

DECRETO 16 marzo 2018.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2018.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2018 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

18A02228
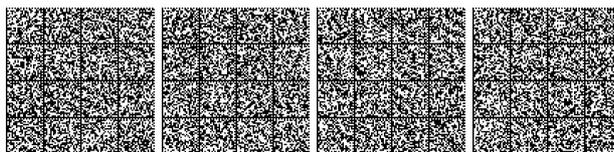
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 2018.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà da conservazione di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà da conservazione di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le note della Regione Sicilia con le quali è stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà da conservazione, già assegnate ad altra Ditta con precedente decreto, nonché la superficie destinata alla coltivazione, la superficie destinata alla produzione della semente e i limiti quantitativi annuali per la produzione di sementi, relativi a ciascuna di esse, vengono modificati come di seguito riportato:
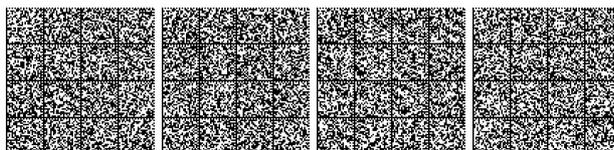
SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza	Superficie per la produzione di semente	Semente/anno	Superficie destinata alla coltivazione
15793	Frumento duro	Timilia reste nere Sinonimi: Diminia reste nere, Marzuolo reste nere, Riminia reste nere, Triminia reste nere, Tumminia reste nere, Tummulia reste nere.	Li Rosi Giuseppe	Li Rosi Giuseppe	10 ha	20 t	
				Scalora Giovanni	10 ha	20 t	
				Ferrantello Nicola	6 ha	12 t	
				Lo Iacono Salvatore	10 ha	20 t	
				Coop. Agricola Valdibella	12 ha	24 t	
				Cinozoo Tre R S.r.l.	25 ha	50 t	
				Soc. Agr. Horus 2 S.r.l.	30 ha	60 t	
				Soc. Semplice Agricola Don Pietro	10 ha	20 t	
				Lopresti Maria	10 ha	20 t	
				Totale	123 ha	246 t	1230 ha
15792	Frumento tenero	Maiorca Sinonimi: Maiorca bianca, Maiorca mutica, Majorca	Li Rosi Giuseppe	Li Rosi Giuseppe	10 ha	20 t	
				Sortino Natale	30 ha	60 t	
				Gervasi Orazio	30 ha	60 t	
				Soc. Agr. Horus 2	30 ha	60 t	
				Soc. Semplice Agricola Don Pietro	10 ha	20 t	
				Totale	110 ha	220 t	1100 ha

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

18A02017
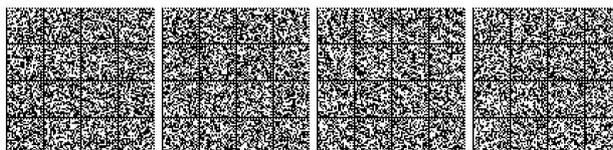
DECRETO 5 marzo 2018.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza e della zona di origine di una varietà da conservazione di frumento duro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà da conservazione di frumento duro indicata nel presente dispositivo, per la quale è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza e la relativa zona di origine;

Viste le note della Regione Sicilia con le quali è stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità nonché all'estensione della zona di origine all'intero territorio regionale;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà da conservazione sotto indicata, già assegnate ad altra ditta con precedente decreto, nonché la zona di origine, la superficie destinata alla coltivazione, la superficie destinata alla produzione della semente e i limiti quantitativi annuali per la produzione di semente vengono modificati come di seguito riportato:
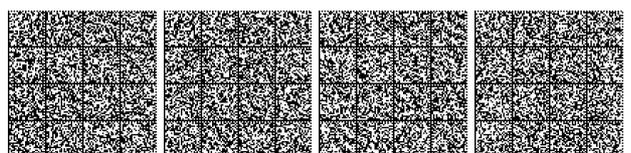
Codice SIAN	**Specie**	**Denominazione**	**Zona di origine**	**Nuova zona di origine**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**	**Superficie per la produzione di semente**	**Sement e /anno**	**Superficie destinata alla coltivazione**
15684	Frumento duro	Strazzavisazzi ***Sinonimi:*** Farro Lungo, Farru, Farrone, Gnolu, Perciasacchi, Perciavisazzi, Perciabisazzi, Vittorio Emanuele	Province di Palermo, Catania, Enna, Caltanissetta, Siracusa, Messina	**Sicilia**	Li Rosi Giuseppe	Li Rosi Giuseppe	10 ha	20 t	
						Caldara Enrico	7 ha	14 t	
						Cinozoo Tre R s.r.l.	30 ha	60 t	
						Rizzo Benedetto Antonio	5 ha	10 t	
						Sortino Natale	30 ha	60 t	
						Lo Iacono Salvatore	10 ha	20 t	
						Scalora Giovanni	10 ha	20 t	
						Ferraro Bio Farm Sicily	30 ha	60 t	
						Ferrantello Nicola	6 ha	12 t	
						Cancemi Michele	20 ha	40 t	
						Guastella Giuseppe	30 ha	60 t	
						Soc. Semplice Agricola Don Pietro	10 ha	20 t	
						Soc. Agr. Horus 2 s.r.l.	30 ha	60 t	
						Totale	**228 ha**	**456 t**	**2280 ha**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

18A02018

DECRETO 5 marzo 2018.

Riconoscimento del Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Siciliano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Vista l'istanza presentata in data 20 settembre 2017 (prot. Mipaaf n. 67980) dal Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP con sede legale in Poggioreale (Trapani), alla via dell'Amicizia n. 26, intesa ad

ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 per la DOP Pecorino Siciliano;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Corfilac a mezzo pec in data 28 febbraio 2018, prot. mipaaf n. 14217, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Pecorino Siciliano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP Pecorino Siciliano;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Pecorino Siciliano» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996.

Art. 2.

1 . Lo statuto Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP, con sede in Poggioreale (Trapani), alla via dell'Amicizia n. 26, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i., recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Pecorino Siciliano».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Pecorino Siciliano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Pecorino Siciliano» appartenenti alla categoria «Caseifici», nella filiera «formaggi» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.
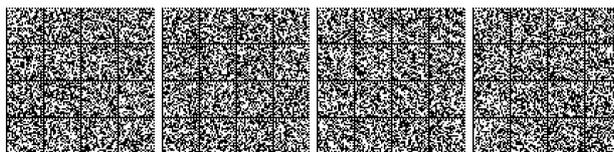
Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02091

DECRETO 14 marzo 2018.

Modifica dell'Allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, recante: «Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131 «Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'art. 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 209 del 7 settembre 2017;

Considerate le osservazioni formulate dalla Commissione UE, nell'ambito del parere circostanziato emesso, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 della direttiva (UE) n. 2015/1535, con nota del 3 agosto 2017 C(2017) 5581 final;

Ritenuto pertanto necessario modificare la definizione di «grano gessato» contenuta nell'Allegato 1 «Definizioni dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative» del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131;

Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131 che stabilisce che gli allegati tecnici al decreto legislativo possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministro dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. 1547 del 18 gennaio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1.

La definizione di «grano gessato» contenuta nell'Allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, è così sostituita:

«grano di cui almeno i tre quarti della superficie presenta un aspetto opaco e farinoso. Per le varietà a perla estesa, individuate nel registro varietale di cui all'art. 6, sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose per oltre il 90 per cento della loro superficie».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2018

Il Ministro: MARTINA

18A02125

DECRETO 16 marzo 2018.

Modifiche al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016, ed in particolare gli articoli 3 e 4;
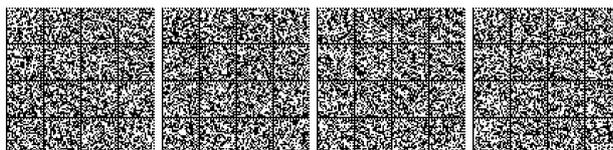
Visto il decreto 25 maggio 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varietà ed i portinnesti già riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria, e le varietà ed i portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 21 giugno 2016;

Visto il decreto 4 ottobre 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varietà ed i portinnesti aventi una descrizione ufficialmente riconosciuta, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2016;

Visto il decreto 6 dicembre 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2017;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la nota prot. n. 2018.0134896 del 28 febbraio 2018, con cui la Regione Campania comunica l'elenco delle varietà di *Castanea sativa* commercializzate prima del 30 settembre 2012, finalizzata all'iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Ritenuta idonea la documentazione a corredo della nota presentata;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con l'iscrizione delle varietà ritenute idonee;

Decreta:

Articolo unico

1. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, è aggiornato con i dati riportati negli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, secondo il seguente elenco:

a) Varietà iscritte (allegato 1);

b) Codici identificativi del costitutore o del richiedente l'iscrizione (allegato 2);

c) Legenda (allegato 3).

2. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto è consultabile sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione indicata di seguito: politiche nazionali / difesa delle piante / materiale moltiplicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO 1 – VARIETÀ ISCRITTE AL REGISTRO

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTE	TIPO POLPA
Castanea sativa Mill.	ABATE			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	AFRANE			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	AUSTEGNA		TRIANA, PRIMITICCIA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	BIONDA DI MERCOGLIANO		IONNOLA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	IONNA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	LATA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	LUCIENTE		LUCIDA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DEL MONTE FAITO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI ACERNO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI AVELLINO		MARRONE AVELLINESE, SANTOMANGO, SANTIMANGO	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI BAGNOLI IRPINO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI CASTIGLIONE			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI CERVINARA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI FORINO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI MAGLIANO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI MANDIA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI MONTEFORTE IRPINO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI MONTARO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI PANNARANO			367 - R	DUR										

Castanea sativa Mill.	MARRONE DI ROCCADASPIDE			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI S. CRISTINA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI SCALA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI SERINO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI SICIGNANO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI SOMMA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI STIO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARZATICA		MARZARA, MAZZARA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MASCELLA		SETTEMBRINA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MERCOGLIANA		MERCULIANA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MIRANNELLA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MONTEMARANO		MONTEMARANESE	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	NAPOLETANA		RICCIA NAPOLETANA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	NAPOLETANELLA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	'NSERTA DEL MINGARDO		'NZERTA DEL MINGARDO	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	'NSERTA DEL GIFFONESE		'NZERTA DELGIFFONESE	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	'NZETA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	'NZIERTA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	ONNERA		NERA DI MERCOGLIANO	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	PACONA		PACCUTA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	PALUMMELLA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	PALUMMINA		CASTAGNA DI MONTELLA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	PALUMMO		PALOMMA, FRAOLESE	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	PELOSELLA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	PEZZUTELLA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	PRIMITIVA RICCIA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	RIGGIOLA		RIGGIUOLO	367 - R	DUR										

Castanea sativa Mill.	ROSSA DI OTTAVIANO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	ROSSA DI SAN MANGO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	ROSSELLA			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	S. MATTEO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	S. PIETRO			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	STRACCIASACCHI			367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	TEMPESTIVA		PRECOCE DI ROCCAMONFINA, PRIMITIVA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	ULEFARELLA		OLEFARELLA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	VERDOLE		VERDOLA, VIRDOLA	367 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	VERDOSCA			367 - R	DUR										

ALLEGATO 2 – CODICI IDENTIFICATIVI RICHIEDENTI

N. IDENTIFICATIVO COSTITUTORE O RICHIEDENTE	COSTITUTORE O RICHIEDENTE
367	REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 3 – LEGENDA

DU	Descrizione ufficiale
DUR	Descrizione ufficialmente riconosciuta
CR	In corso di registrazione
DATA PRIVATIVA	Privativa UE = rilascio privativa - Privativa IT = rilascio privativa

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/19.*

18A02092

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Easy Coop società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Easy Coop società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 384.811,83, si riscontra una massa debitoria di € 1.123.030,59 ed un patrimonio netto negativo di € -747.316,88;

Considerato che in data 3 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Easy Coop società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 11373460010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Pen, nato a Torino il 14 aprile 1964 (codice fiscale PNEFRZ64D14L219H), ivi domiciliato in via Sant'Anselmo, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02096

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bonfedi società cooperativa montaggi in liquidazione», in Rivoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Bonfedi società cooperativa montaggi in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 38.260,30, si riscontra una massa debitoria di € 227.246,38 ed un patrimonio netto negativo di € 199.719,75;

Considerato che in data 18 aprile 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della

competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bonfedi società cooperativa montaggi in liquidazione», con sede in Rivoli (Torino) (codice fiscale 10392680012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Pen, nato a Torino il 14 aprile 1964 (codice fiscale PNEFRZ64D14L219H), ivi domiciliato in via Sant'Anselmo, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02097

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.C. Service società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «G.C. Service società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 11.472,00, si riscontra una massa debitoria di € 31.749,00 ed un patrimonio netto negativo di € -21.158,00;

Considerato che in data 8 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.C. Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 06485010018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Pen, nato a Torino il 14 aprile 1964 (codice fiscale PNEFRZ64D14L219H), ivi domiciliato in via Sant'Anselmo, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02098

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Multiservizi Produzione Lavoro», in Ospedaletti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Multiservizi Produzione Lavoro»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 39.430,00, si riscontra una massa debitoria di € 62.209,00 ed un patrimonio netto negativo di € 24.511,00;

Considerato che in data 16 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Multiservizi Produzione Lavoro», con sede in Ospedaletti (IM) (codice fiscale 02516290026) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Fabio Ugo, nato a Imperia il 17 aprile 1965 (codice fiscale GUOFBA65D17E290L), ivi domiciliato in via della Repubblica n. 3/12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02101

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di Consumo fra i Dipendenti dell'Ospedale San Paolo - società cooperativa in liquidazione», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa di Consumo fra i Dipendenti dell'Ospedale San Paolo - Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.969,00, si riscontra una massa debitoria di € 32.367,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 28.392,00;

Considerato che in data 13 aprile 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di Consumo fra i Dipendenti dell'Ospedale San Paolo - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Savona (codice fiscale 80000410094) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Fabio Ugo, nato a Imperia il 17 aprile 1965 (codice fiscale GUOFBA65D17E290L), ivi domiciliato in via della Repubblica n. 3/12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02102

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Albatros società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Albatros società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 762.310,00, si riscontra una massa debitoria di € 984.229,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 366.182,00;

Considerato che in data 14 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Albatros società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 01021120322) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Di Salvo, nata a Roma il 17 giugno 1967 (codice fiscale DSLFNC67H57H501H), e ivi domiciliata in via G. Pierluigi da Palestrina, n. 63.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02095

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Mondo Pulito», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della «Società Cooperativa Mondo Pulito»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Direzione generale dalla quale sono emersi;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato in particolare che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 65.566,00, si riscontra una massa debitoria di € 73.472,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 12.368,00;

Considerato che in data 14 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società Cooperativa Mondo Pulito», con sede in Roma (codice fiscale 11821531008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo De Vita, nato a Roma il 22 aprile 1964 (codice fiscale DVTMSM64D22H501B), e ivi domiciliato in viale Manzoni, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02099

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Shipping Soc. Coop.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Shipping Soc. coop.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 196.147,00, si riscontra una massa debitoria di € 442.228,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 273.071,00;

Considerato che in data 10 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Shipping Soc. coop.», con sede in Roma (codice fiscale 11625461006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Gencarelli, nato ad Acri (CS) il 2 febbraio 1968 (codice fiscale GNCGPP68B02A053U), e domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 34.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02100
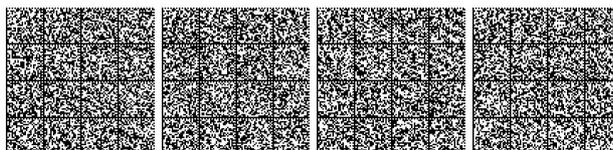
DECRETO 16 marzo 2018.

Revoca del Consiglio di amministrazione della «Lucerna - società cooperativa edilizia», in Monza e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Lucerna - Società cooperativa edilizia» con sede in Monza - codice fiscale 02099630960 conclusa in data 3 settembre 2016 nonché del supplemento di ispezione straordinaria, concluso 25 gennaio 2018 con la proposta di gestione commissariale, di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa ha posto in essere talune gravi irregolarità, espressive di un non corretto funzionamento dell'ente, rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile; in particolare si è riscontrato che: non sono state prodotte le domande di ammissione dei soci e domande di prenotazione degli immobili; il legale rappresentante dell'ente ha dichiarato di non avere nessun documento sociale relativo alle persone che hanno inoltrato esposto al MISE lamentando la mancata restituzione delle quote versate; non è stata fornita alcuna relazione sottoscritta dal legale rappresentante sullo stato degli attuali contenziosi in ambito civile e penale; non sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi degli anni 2016 e 2016;

Considerato che le predette irregolarità sono altresì sintomatiche di una possibile violazione del principio di parità di trattamento tra soci di cui all'art. 2516 del codice civile, nonché del principio di correttezza nell'amministrazione dell'ente, sancito in materia dagli articoli 2475-*ter*, 2391 e 2391-*bis* del codice civile e, in generale, riconducibile al canone generale di buona fede nell'attuazione dei rapporti negoziali, sancito dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile ed avente rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione;

Vista la nota 83864, trasmessa in data 8 marzo 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla cooperativa in data 20 marzo 2017, nei termini indicati nella comunicazione di avvio;

Vista la nota n. 108068 del 27 marzo 2017 con cui, in esito alle predette controdeduzioni, era stata disposta la sospensione del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale, fino all'esito del supplemento di ispezione straordinaria;

Viste le citate risultanze del supplemento ispettivo, concluso in data 25 gennaio 2018, con la conferma della proposta dell'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del comitato medesimo;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Federico Vismara;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della società cooperativa «Lucerna - Società cooperativa edilizia» con sede in Monza, (C.F. 02099630960), costituita in data 6 novembre 1990, è revocato.
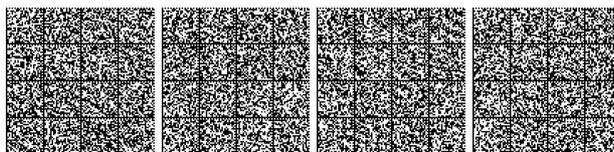
Art. 2.

L'avv. Federico Vismara, nato a Milano il 26 aprile 1977 (C.F VSMFRC77D26F205C), domiciliato in Monza, via Cavallotti n. 11, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di ispezione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica aliana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 16 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A02103

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 373/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante

«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Esomeprazolo Zentiva;

Vista la domanda con la quale la società Zentiva Italia S.r.l ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. n. 040562062 e 040562249;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2017;

Vista la deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ESOMEPRAZOLO ZENTIVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule.

AIC: n. 040562062 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,52.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,36.

Nota AIFA: 1 48.

Confezione: 40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule.

AIC: n. 040562249 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,44.

Nota AIFA: 1 48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Esomeprazolo Zentiva è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Esomeprazolo Zentiva è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006

che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02019

DETERMINA 9 marzo 2018.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Pregabalin Accord», rimborsate dal servizio sanitario nazionale. (Determina n. 376/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la ditta Accord Healthcare Limited in data 6 giugno 2017 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale Pregabalin Accord;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica che nella seduta del 12 luglio 2017, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità delle nuove indicazioni terapeutiche del medicinale Pregabalin Accord;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Rimborsabilità delle nuove indicazioni

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale PREGABALIN ACCORD:

Dolore neuropatico.

Pregabalin Accord è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti,

sono rimborsate dal SSN senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02021

DETERMINA 9 marzo 2018.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Descovy», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 379/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina con la quale la società Gilead Sciences International Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DESCOVY;

Vista la domanda con la quale la società Gilead Sciences International Limited ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 novembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2017;

Vista la deliberazione n. 04 in data 25 gennaio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DESCOVY è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

«200 mg/10 mg - compressa rivestita con film» uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse - A.I.C. n. 044865018 /E (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 455,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 750,93;

«200 mg/10 mg - compressa rivestita con film» uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3x30) compresse - A.I.C. n. 044865020 /E (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.365,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2252,80;

«200 mg/25 mg - compressa rivestita con film» uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse - A.I.C. n. 044865032 /E (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 455,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 750,93;

«200 mg/25 mg - compressa rivestita con film» uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3x30) ccompresse - A.I.C. n. 044865044 /E (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2.252,80; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.365,00.

Indicazioni terapeutiche: «Descovy» è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) con infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio su *ex factory* alle strutture pubbliche ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Il presente accordo deve intendersi novativo di quello recepito con determina n. 297 del 17 febbraio 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2017, che, pertanto, si estingue.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Descovy» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02083
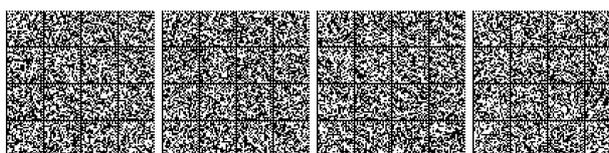
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sanitario nazionale 2017. Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 121/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge del 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che all'art. 28, comma 8, stabilisce che le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 del medesimo articolo, sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui al predetto art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il comma 561 dell'art. 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero professionale, di cui al citato art. 28, comma 8, della legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000), per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, venga ripartito annualmente, all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale; secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017, che assegna al punto 1.b.4. la somma di 30.152.000 euro a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro, a valere sulle risorse del FSN 2017, per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario che ha optato per la libera professione intramuraria, trasmessa con nota n. 13894 del 14 dicembre 2017;

Considerato che la somma di 30.152.000 euro viene ripartita tra le regioni in base al numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria (dati relativi al Conto annuale 2015);

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta del 6 dicembre 2017 (rep. atti n. 215/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2017;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

l'importo di € 30.152.000, a valere sulle disponibilità del FSN 2017 vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario che ha optato per la libera professione intramuraria, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 229
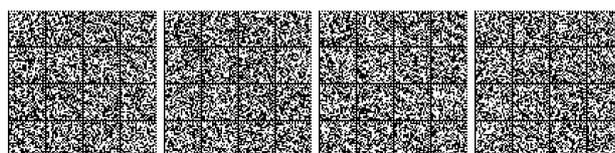
ALLEGATO

FSN 2017: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

(Articolo 28, comma 8, della L. 488/1999)

(unità di euro)

REGIONI	Dirigenti ruolo sanitario (unità)	Assegnazione Lorda	Compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di compartecipazione	TOTALE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d	e = (b+c+d)
PIEMONTE	9.169	2.645.991		139.511	**2.785.502**
LOMBARDIA	15.335	4.425.375		233.329	**4.658.704**
VENETO	8.716	2.515.264		132.618	**2.647.882**
LIGURIA	3.590	1.036.002		54.624	**1.090.626**
EMILIA ROMAGNA	9.432	2.721.887		143.512	**2.865.399**
TOSCANA	8.362	2.413.107		127.232	**2.540.339**
UMBRIA	2.080	600.247		31.648	**631.895**
MARCHE	3.202	924.033		48.720	**972.753**
LAZIO	8.529	2.461.299		129.773	**2.591.072**
ABRUZZO	2.855	823.896		43.440	**867.336**
MOLISE	558	161.028		8.490	**169.518**
CAMPANIA	10.404	3.002.387		158.302	**3.160.689**
PUGLIA	6.525	1.882.985		99.281	**1.982.266**
BASILICATA	1.374	396.509		20.906	**417.415**
CALABRIA	4.223	1.218.674		64.255	**1.282.929**
SICILIA (*)	10.130	2.923.316	-1.435.641		**1.487.675**
T O T A L E	**104.484**	**30.152.000**	**-1.435.641**	**1.435.641**	**30.152.000**

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11% sulla relativa quota finale spettante.
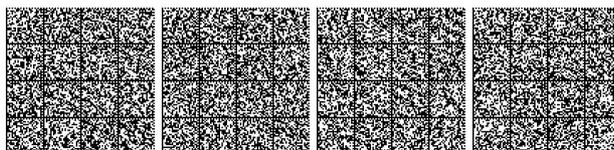
18A02124

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anagrelide Accord»

Estratto determina n. 374/2018 del 9 marzo 2018

Medicinale: ANAGRELIDE ACCORD.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319 Pinner Road - North Harrow, Middlesex - HA1 4HF - Regno Unito.

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045524016 (in base 10);

«1 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045524028 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

ciascuna capsula rigida contiene 0,5 mg di anagrelide (come anagrelide cloridrato monoidrato);

ciascuna capsula rigida contiene 1 mg di anagrelide (come anagrelide cloridrato monoidrato).

Principio attivo:

anagrelide (come anagrelide cloridrato monoidrato).

Eccipienti.

Contenuto della capsula:

lattosio monoidrato;

croscarmellosa sodica;

povidone (K29/32);

lattosio;

cellulosa microcristallina;

magnesio stearato.

Involucro della capsula 0,5 mg:

gelatina;

titanio diossido (E171).

Involucro della capsula 1 mg:

gelatina;

titanio diossido (E171);

ferro ossido nero (E172).

Produzione del principio attivo:

Synthon, s.r.o. - Brněnská 32/čp. 597 - Blansko, 678 01 - Repubblica Ceca.

Produzione del prodotto finito: produzione:

Synthon Hispania, S.L. - C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat - Barcelona, 08830 - Spagna.

Confezionamento primario e secondario:

Synthon Hispania, S.L. - C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat - Barcelona, 08830 - Spagna.

Rottendorf Pharma GmbH - Am Fleigendahl 3 - Ennigerloh, Nordrhein-Westfalen, 59320 - Germania.

Confezionamento secondario:

Accord Healthcare Limited - Unit C & D, Homefield Business Park, Homefield Road - Haverhill, CB9 8QP - Regno Unito;

Synoptis Industrial Sp.z.o.o. - 15, Rabowicka, street - Swarzedz, 62-020 - Polonia.

Rilascio lotti:

Synthon Hispania, S.L. - C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat - Barcelona, 08830 - Spagna;

Synthon BV - Microweg 22 - Nijmegen, 6545 CM - Paesi Bassi.

Controllo dei lotti:

Synthon Hispania, S.L. - C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat - Barcelona, 08830 - Spagna;

Quinta-Analytica s.r.o. - Pražská 1486/18c - Prague 10, 102 00 - Repubblica Ceca;

ITEST plus, s.r.o. - Kladská 1032 - Hradec Králové, 500 03 - Repubblica Ceca;

ITEST plus, s.r.o. - Bílé Vchýnice 10 - Vápno u Přelouče, 533 16 - Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche.

Anagrelide Accord è indicato per la riduzione della conta piastrinica elevata nei pazienti con trombocitemia essenziale (TE) a rischio, i quali mostrano intolleranza nei riguardi della loro attuale terapia, oppure la cui conta piastrinica elevata non possa essere ridotta a un livello accettabile con l'attuale terapia.

Paziente a rischio.

Per paziente con trombocitemia essenziale a rischio si intende un paziente che presenti una o più delle caratteristiche riportate di seguito:

età > 60 anni, oppure

conta piastrinica > 1.000 x 10^9/l, oppure

storia di eventi tromboemorragici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Anagrelide Accord è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista ematologo, internista (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02020

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Aristo»

Estratto determina n. 377/2018 del 9 marzo 2018

Medicinale: IVABRADINA ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044748010 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044748022 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044748034 (in base 10);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044748046 (in base 10);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044748059 (in base 10);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044748061 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione:

principio attivo: ivabradina;

eccipienti:

nucleo: lattosio anidro, maltodestrina, crospovidone tipo A, silice colloidale anidra, stearato di magnesio;

film di rivestimento: mezzo di rivestimento costituito da: ipromellosa 2910 (15mPas), polidestrosio, biossido di titanio (E171), talco, maltodestrina /destrina, trigliceridi a catena media, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Produzione del principio attivo: Urquima S.A., Arnau De Vilanova 22-42, Sant Fost De Campsentelles, Barcelona 08105, Spagna.

Produzione del prodotto finito:

produzione, confezionamento, controllo e rilascio: Pharmathen International SA, Sapes Industrial Park Block 5, Rodopi 69300, Grecia;

confezionamento, controllo e rilascio: Pharmathen SA, 6 Dervenakion Str, Pallini 15351, Grecia.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile.

Ivabradina è indicata per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile negli adulti con coronaropatia e normale ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥ 70 bpm. Ivabradina è indicata:

negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei beta-bloccanti;

o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica.

Ivabradina è indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥ 75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044748022 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,83; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,56;

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044748059 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,83; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,56.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ivabradina Aristo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivabradina Aristo» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02082

Progetto strategico Interceptor. Bando per la selezione di Centri per i Disturbi Cognitivi e per la Demenza (CDCD) e finanziamento, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *g)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha approvato il bando per il progetto strategico Interceptor.

Il testo integrale del bando, unitamente alle istruzioni per la partecipazione, sono consultabili all'indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 18,00 del giorno 4 maggio 2018 esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo: ricercaindipendente@pec.aifa.gov.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'Ufficio ricerca indipendente dell'AIFA all'indirizzo: ricercaindipendente@aifa.gov.it

18A02201

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «BRIOCHE VENDÉENNE»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 95 del 13 marzo 2018 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Brioche Vendéenne» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

18A02090

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Italia Senior - Società Cooperativa Sociale», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 402 datata 2 marzo 2018 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Italia Senior - Società Cooperativa Sociale», con sede in Trieste, codice fiscale n. 01258930328, costituita il giorno 9 gennaio 2015 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

18A02138

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Nuova Alfa Trasporti Traslochi Facchinaggio», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 401 datata 2 marzo 2018 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Nuova Alfa trasporti traslochi facchinaggio» in liquidazione, con sede in Trieste, codice fiscale n. 01036960324, costituita addì 29 agosto 2002 per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

18A02139

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Consortile Nord Express Courier - Società Cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 404 datata 2 marzo 2018 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Società consortile Nord express courier - Società cooperativa», con sede in Trieste, codice fiscale n. 01128520325, costituita il giorno 6 giugno 2007 per rogito notaio dott.ssa Francesca Ghilardi di Spresiano, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bussani, con studio in Trieste, via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

18A02140

Liquidazione coatta amministrativa della «Metalzeta - Società Cooperativa», in Cordenons e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 403 datata 2 marzo 2018 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Metalzeta - Società cooperativa» corrente in Cordenons, codice fiscale n. 01699010938, costituita il giorno 28 luglio 2011 per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Federica Orlando, con studio in Spilimbergo, via Mazzini n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

18A02141
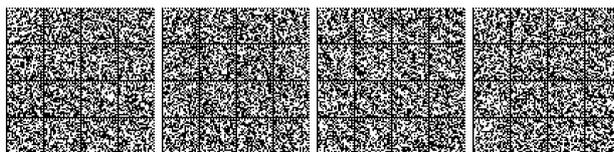
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa, recante: «Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato «Ex Deposito Munizioni di Poscolle », sito nel Comune di Tarvisio.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2018).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 66, al quarto rigo, dove è scritto: «…873/2, 355/43, *335*/44, 355/45…», leggasi: «…873/2, 355/43, *355*/44, 355/45…».

18A02293

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-073) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
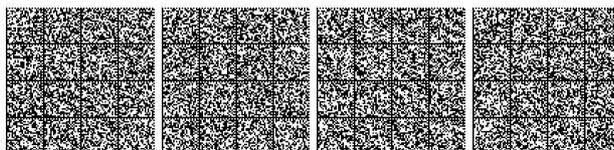
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
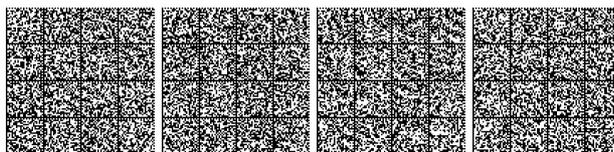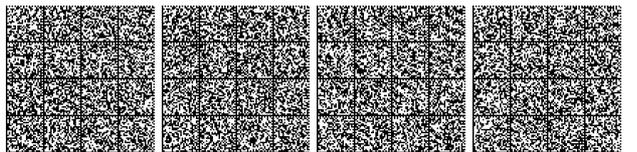
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.